

Potenza, 18. 02. 2025

Gentile Dirigente,

mi viene sollecitato dai colleghi un intervento in merito a due questioni affrontate nei Collegi dei Docenti, del 4 novembre e del 10 dicembre. La sollecitazione rivolta alla RSU d'Istituto vuole palesare la volontà di superare lo strascico di malcontento che la trattazione dei due argomenti nelle sedute dei citati collegi ha lasciato nel personale docente.

Conscio della solidità delle relazioni sindacali di questi anni ho colto favorevolmente la richiesta dei colleghi di prodigarmi per ricomporre il diffuso malcontento che ho avuto modo di riscontrare di persona. È mia ferma convinzione che la serenità nell'ambiente di lavoro sia condizione imprescindibile per affrontare proficuamente l'attività che siamo quotidianamente chiamati a svolgere inoltre, il fatto che l'oggetto del contendere a mio avviso non sussiste mi induce a pensare che il tutto possa rientrare facilmente nel giusto alveo. Avrei esposto quanto mi accingo a riportarle nel Collegio dei Docenti previsto per lo scorso 13 febbraio che però non è stato necessario convocare.

Vengo alle questioni che sono state sollevate e che in verità non spetta certamente a me dirimere poiché sono ampiamente regolamentate dal CCNL e da leggi che poco lasciano all'interpretazione e alla discrezionalità.

La prima delle due questioni sulle quali probabilmente si è equivocato, riguarda la fruizione dei giorni di permesso retribuiti per il personale a tempo indeterminato che è regolamentata dall'art. 15 del CCNL scuola 2006/2009. Tale diritto con il CCNL scuola 2019 – 2021 (art. 35 comma 12) è stato esteso anche ai lavoratori a tempo determinato assunti per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Le succitate disposizioni contrattuali sanciscono che il lavoratore ha diritto, a domanda, a fruire nel corso dell'anno di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, possono essere fruiti i sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica (art. 13, comma 9 CCNL 2006/2009).

Per fruire dei permessi il lavoratore non è tenuto a trovarsi un sostituto e l'accoglimento della richiesta non è oggetto di discrezionalità da parte del Dirigente.

Il Dirigente può invece legittimamente emanare un provvedimento amministrativo di diniego alla richiesta avanzata dal lavoratore se questa è mancante della necessaria autocertificazione/documentazione o nel caso in cui vi sia un regolamento di istituto che disponga un tetto massimo di richieste giornaliere di permesso. Inoltre, qualora il suddetto regolamento preveda un termine di preavviso e la richiesta dovesse essere giustificata da motivi urgenti e imprevedibili per il richiedente, il Dirigente, andando in deroga anche all'eventuale tetto giornaliero di richieste, deve autorizzare il permesso anche se questa dovesse pervenirgli con sole 24 ore di anticipo.

La seconda questione invece attiene all'obbligo dei docenti di presenziare le assemblee studentesche.

Anche questo argomento è normato e precisamente dal D. L. 297/94 che prevede la facoltà ma non l'obbligo dei docenti e del Dirigente di presenziare le riunioni. Com'è noto l'assemblea studentesca è attività autogestita dagli studenti e il giorno in cui si svolge si prefigura come giorno di sospensione dell'attività didattica.

So bene che la giurisprudenza si è espressa con numerose sentenze su entrambi le questioni ma ritengo che una semplice richiesta di permesso non debba essere presentata a suon di carte bollate ma che a prevalere debba essere sempre il buon senso e la consapevolezza che il personale della nostra scuola svolge il proprio lavoro con dedizione, efficienza e alto senso del dovere.

Con la certezza che le istanze poste alla sua attenzione siano da lei condivise, la saluto distintamente.

Antonio Salvia RSU I.I.S. "Einstein – De Lorenzo"

